

**COMUNE DI VIGONE  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**REGOLAMENTO DELLA GIUNTA  
COMUNALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 20/06/1993

## TITOLO I

### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

#### ART. 1

#### **REGOLAMENTO – FINALITA’**

1. Il funzionamento della Giunta Municipale è disciplinato dalla legge n. 142 dell’8-06-1990, dallo Statuto e dal presente Regolamento in attuazione di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 142/90 e dall’art. 17 dello Statuto Comunale.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il Segretario Comunale

#### ART. 2

#### **COMPOSIZIONE**

1. La Giunta è l’organo di governo del Comune
2. Essa è composta dal Sindaco e da n. 4 Assessori eletti fra i Consiglieri Comunali

#### ART. 3

#### **PREROGATIVE**

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e delle revoca sono disciplinati dalla legge.
2. Il Sindaco e gli Assessori restano in carica a norma di legge.

## ART. 4

### **SEDE DELLE ADUNANZE**

1. Le adunanze della Giunta si tengono, di norma, nella Sede Municipale, in apposita sala.
2. Per comprovare esigenze, la Giunta può riunirsi anche in altro luogo, su proposta del Sindaco.
3. Nella convocazione di deve sempre indicare la sede ove si tiene l'adunanza della Giunta.

## TITOLO II

### **ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO**

## ART. 5

### **ATTIVITA' DELLA GIUNTA**

1. L'attività della Giunta Municipale è collegiale
2. La Giunta è presieduta dal Sindaco, o da chi lo sostituisce ai sensi dello Statuto, che ne dirige e coordina l'attività, ne mantiene l'unità e l'indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi e svolge attività di proponimento e di impulso nei confronti dello stesso.
4. in caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento contemporanei del Sindaco e del Vice Sindaco la Giunta è presieduta dagli Assessori secondo l'ordine di anzianità data dall'età.

## ART. 6

### **RIUNIONI – CONVOCAZIONI**

1. La Giunta si riunisce tutte le volte che è ritenuto opportuno e necessario dal Sindaco.
2. Sentiti i componenti della Giunta, può convenirsi un giorno fisso, preventivamente stabilito dal Sindaco. Resta ferma, comunque, la facoltà di cui al precedente 1° comma.

3. La Giunta è convocata dal Sindaco, che stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta, tenuto conto degli argomenti che, eventualmente, sono proposti e fatti prevenire dai singoli Assessori. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata dal Vice Sindaco, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dagli Assessori, secondo l'ordine di anzianità data dall'età.
4. la convocazione può essere fatta anche verbalmente .
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Nessuna proposta di deliberazione può essere adottata, se non è iscritta all'ordine del giorno, senza i pareri di cui all'art. 53 della legge n. 142/90 e senza l'attestazione, se del caso, di cui all'art. 55 della stessa legge. Solo in caso di motivata ed affettiva urgenza è possibile adottare deliberazioni su proposta non iscritta all'ordine del giorno, ferme restando la preventiva acquisizione dei pareri di cui all'art. 53 della legge n. 142/90 e, occorrendo, dell'attestazione di cui all'art. 55 della medesima legge. In assenza di tali pareri ed attestazione nessuna proposta di deliberazione può essere ascoltata.

## ART. 7

### **FUNZIONAMENTO**

1. Il Sindaco può assegnare a ciascun Assessore funzioni ordinate organicamente per materie e la sovrintendenza al funzionamento di uffici e servizi, nonché all'esecuzione degli atti per i corrispondenti settori.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco le funzioni relative sono assunte, provvisoriamente dal Vice Sindaco. In caso di cessazione per qualsiasi causa o di sospensione della carica o in caso di assenza o impedimento di questo ultimo le funzioni sono assunte, provvisoriamente, dagli Assessori secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.
3. in caso di cessazione per qualsiasi causa o sospensione dalla carica o sospensione dalla carica di Assessore o in caso di assenza o impedimento, il Sindaco dispone, provvisoriamente, per l'attribuzione delle relative funzioni, anche ad altro Assessore, sentita la Giunta Municipale.

## ART. 8

### **DELIBERAZIONI**

1. la Giunta delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
2. I componenti che si astengono volontariamente si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non numero dei votanti.

3. nel numero fissato per validità dell'adunanza non vanno computati i componenti presenti allorché si delibera su questioni di cui all'art. 290 del T.U.L.C.P. n. 148/1915.
4. In caso di parità di voti, la votazione è infruttuosa. Essa non preclude la rinnovazione della votazione seduta stante o la reinscrizione dell'argomento all'ordine del giorno di altra seduta, con nuova discussione e votazione.
5. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
6. Nelle votazioni segrete le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

## ART. 9

### **ATTRIBUZIONI**

1. La Giunta esercita le funzioni conferitele dalla legge, nonché tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nelle competenze esclusive del Consiglio e non sono attribuite dallo Statuto al Sindaco o al Segretario.
2. Adotta, in caso d'urgenza, le deliberazioni relative alle variazioni di bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi.
3. Sono escluse dalla competenza della Giunta le variazioni di bilancio previste dall'art. 4, 14° comma, del D.L. n. 8/93 conv. L. n. 68/93.
4. Non sono considerate variazioni di bilancio i prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva di cassa. Le relative deliberazioni possono essere assunte entro il 31 dicembre di ogni anno.

## ART. 10

### **VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE**

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale: devono contenere i punti principali della discussione ed in numero di voti a favore e contro ogni proposta, nonché il numero degli astenuti.
2. Gli Assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo, dettandoli o presentandoli per iscritto con lettura al collegio.
3. I processi verbali sono firmati dal Presidente, dal Segretario Comunale e dal componente più anziano d'età fra i presenti.

## ART. 11

### **REVOCA E MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI**

1. La Giunta, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertano o si presentino fatti o circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
2. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

## ART. 12

### **ASTENSIONE DA DELIBERAZIONI, APPALTI, CONTRATTI E SERVIZI**

1. Gli Assessori non possono intervenire alle riunioni, né prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dall'art. 290 T.U.L.C.P. n. 148/1915.
2. I medesimi non possono, altresì, assumere incarichi professionali retribuiti a carico dell'Ente.

## ART. 13

### **INCOMPATIBILITA' DEL SEGRETARIO**

1. Il Presidente, per esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Assessori, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quanto altro necessario.
2. Nel caso di cui al precedente comma, il Segretario Comunale è sostituito, in via temporanea, da un componente del Collegio designato dal Presidente.
3. La non partecipazione alla seduta del Segretario Comunale per i motivi di cui al primo comma deve essere menzionata nell'atto deliberativo.

## ART. 14

### **AMMISSIONE DI FUNZIONAMENTO E CONSULENTI IN SALA**

1. Il Presidente, per esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Assessori, può inviare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quanto altro necessario.
2. Possono essere, altresì, inviati consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dagli Assessori i predetti funzionari e consulenti e professionisti vengono congedati e lasciano l'aula.
4. La seduta della Giunta, in caso di ammissione di funzionari, consulenti e professionisti, deve essere sospesa per riprendere dopo il loro allontanamento.

## ART. 15

### **COMPORAMENTO DEGLI ASSESSORI**

1. Nella discussione degli argomenti gli Assessori hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuni e va, in ogni caso, contenuto entro i limiti della educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito di fare imputazioni di mala intenzione che possono offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Assessore pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti comuni, il Presidente lo richiama.

## TITOLO III

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## ART. 16

### **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entra in vigore, dopo il favorevole esito del controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di controllo, esperite le procedure previste dallo Statuto Comunale.

# INDICE

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Regolamento – Finalità	pag. 2
Art. 2 – Composizione	“ 2
Art. 3 – Prerogative	“ 2
Art. 4 – Sede delle adunanze	“ 3

## TITOLO II

### ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Art. 5 – Attività della Giunta	“ 3
Art. 6 – Riunioni – Convocazioni	“ 3
Art. 7 – Funzionamento	“ 4
Art. 8 – Deliberazione	“ 4
Art. 9 – Attribuzioni	“ 5
Art. 10 – Verbalizzazione delle sedute	“ 5
Art. 11 – Revoca e modifica delle deliberazioni	“ 6
Art. 12 – Astensione da deliberazioni, appalti, contratti e servizi	“ 6
Art. 13 – Incompatibilità del Segretario	“ 6
Art. 14 – Ammissione di funzionari e consulenti in sala	“ 7
Art. 15 – Comportamento degli Assessori	“ 7

## TITOLO III

### DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 – Entrata in vigore del regolamento	“ 7
---	-----